

La Corte EDU ridefinisce i confini della tutela dei diritti fondamentali nell'arbitrato sportivo: analisi a *Semenya c. Svizzera*

di Eva Martina Zavattaro

Title: The ECtHR redefines the boundaries of fundamental rights protection in sports arbitration: analysis of *Semenya v. Switzerland*

Keywords: Sports arbitration; Extraterritorial jurisdiction; Fair trial

1. – Con la sentenza del 10 luglio 2025, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo ha posto un punto definitivo alla lunga vicenda giudiziaria riguardante la mezzofondista sudafricana Casper Semenya, culminata con il ricorso contro la Svizzera. La vicenda ha attirato l'attenzione del pubblico e del mondo sportivo poiché riguardante un argomento al centro del dibattito politico attuale, la tutela dei diritti fondamentali di atleti e atlete transgender e intersessuali. La Corte EDU, tramite la sua Terza Sezione, si era già pronunciata sul caso l'11 luglio 2023 con una prima sentenza con cui aveva accolto i ricorsi proposti ai sensi degli articoli 8, 13 e 14 CEDU, singolarmente ed in combinato disposto fra loro, e ai sensi dell'articolo 6.1 CEDU (per l'analisi completa della pronuncia della Terza Sezione del 2023 si rimanda a J. Cooper, *Semenya v Switzerland (European Court of Human Rights)*, No. 10934/21, July 11, 2023, in 21(1) *ESLJ*, 1–7 (2023); S. Bastianon, *The ECtHR's Ruling in the Semenya v. Switzerland Case, What Is Next for International Sports Arbitration and Athletes' Human Rights*, in 19 *RDES*, 152–172 (2023)). In tale occasione, la Sezione aveva riconosciuto che l'obbligo di non discriminazione e i diritti fondamentali dell'atleta erano stati violati dalla Svizzera, in quanto non ne era stata assicurata una tutela sufficiente nel riesame del lodo arbitrale del Tribunale Arbitrale Sportivo (d'ora in poi TAS) appellato da Semenya dinanzi al Tribunale Federale Svizzero (d'ora in poi TFS). A questa prima pronuncia erano state attribuite implicazioni di particolare rilievo, poiché, per la prima volta, si riconosceva esplicita tutela ai diritti fondamentali degli atleti all'interno dei procedimenti arbitrali internazionali sportivi. Tale conclusione richiedeva alla Svizzera di ricoprire un ruolo di garante, essendo il suo Tribunale Federale l'autorità giudiziaria competente a riesaminare i lodi del TAS (Cfr. A Duval, *Righting the Lex Sportiva: The Semenya v Switzerland Case and the Human Rights Accountability of Transnational Private Governance*, in 6 *ECLR*, 238–267, (2025)). Su richiesta del governo svizzero la sentenza del luglio 2023 è stata deferita alla Grande Camera che si è pronunciata in via definitiva annullando, in parte, quanto statuito. In particolare, la Grande Camera ha riconosciuto sussistente la responsabilità della Svizzera esclusivamente in riferimento alla violazione dell'articolo 6.1 della Convenzione, dichiarando invece inammissibili i ricorsi concernenti le presunte violazioni degli articoli 8, 13 e 14,

poiché non configurabile la giurisdizione dello Stato ai sensi dell'articolo 1 della CEDU.

Con la decisione del 2025, perlomeno apparentemente, la Corte EDU sembra essere tornata sulle proprie statuzioni, ridimensionando la portata innovativa che era stata attribuita alla pronuncia precedente. Tuttavia, per quanto possa sembrare aver cassato in modo netto le conclusioni cui era giunta la Terza Sezione, limitando la garanzia di tutela dei diritti umani nell'arbitrato sportivo soltanto al profilo procedurale, in realtà, l'approccio adottato dalla Grande Camera dischiude scenari futuri che potrebbero condurre ad una protezione efficace ed effettiva di tali diritti. Ciò viene realizzato operando un bilanciamento fra le caratteristiche d'indipendenza proprie dell'arbitrato internazionale e le specificità del contesto sportivo.

La sentenza *Semenya c. Svizzera* è una sentenza di capitale importanza nel contesto della giustizia sportiva poiché va a delineare l'estensione della giurisdizione della Corte EDU in materia di arbitrato sportivo internazionale. Questo aspetto è particolarmente rilevante se si considera che il mondo sportivo internazionale è governato principalmente da autorità di natura privata (per una panoramica sul diritto internazionale sportivo si rimanda a A. Duval, *Transnational Sports Law: The Living Lex Sportiva*, in P Zumbansen (ed), *The Oxford Handbook of Transnational Law*, Oxford, 2021, 493-512). Aldilà del controllo sulle competizioni internazionali riconosciuto in capo al Comitato Olimpico Internazionale, agli organismi di governo dello sport, come le Federazioni internazionali, sono altresì riconosciuti ampi poteri regolamentari, che influiscono direttamente sugli atleti, ad esempio attraverso la determinazione dei criteri di ammissibilità alle competizioni. Tale natura privata si riflette anche nel sistema di risoluzione delle controversie che è principalmente regolato sulla base di clausole arbitrali obbligatorie le quali conferiscono al TAS, sito a Losanna, la competenza in materia (per un focus sul ruolo del TAS, L. Casini, *The Making of a Lex Sportiva by the Court of Arbitration for Sport*, in 12 *German Law J.*, 1317-1340).

La sentenza offre spunti di riflessione in riferimento soprattutto a due aspetti: da un lato, il ragionamento della Corte alla base della dichiarazione di inammissibilità per difetto di giurisdizione in relazione ai ricorsi di natura sostanziale; dall'altro, l'introduzione di un nuovo requisito di “*particolare rigore*” cui è tenuto il TFS, e indirettamente il TAS, nell'esame delle controversie coinvolgenti diritti fondamentali degli atleti, qualora si tratti di arbitrato sportivo obbligatorio.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l'elemento innovativo consiste nell'introduzione, per la prima volta, di una modalità di accertamento della sussistenza della giurisdizione statale ai sensi dell'articolo 1 CEDU che varia in funzione della tipologia di diritto di cui viene dedotta la violazione nei ricorsi presentati alla Corte: si distingue, infatti, tra diritti sostanziali e diritti procedurali, applicando esami differenziati per i primi, rispetto ai secondi. Questo approccio, che rappresenta una novità assoluta nel contesto della giurisprudenza della Corte EDU, potrebbe produrre effetti anche aldilà del contesto prettamente sportivo.

Quanto al secondo aspetto, invece, la Corte configura una forma di obbligo di controllo giurisdizionale rafforzato, volto a garantire il diritto ad un equo processo come delineato all'articolo 6.1 CEDU, specificamente calibrato sulla realtà sportiva. Sotto questo profilo il mondo dello sport è assoluto protagonista, essendo proprio il suo “*squilibrio strutturale*” la base su cui viene giustificata la previsione del nuovo standard di controllo giurisdizionale. Se da un lato tale previsione può costruire le fondamenta per una migliore tutela dei diritti umani

degli atleti, dall'altro permangono numerose incertezze che rischiano di limitarne l'impatto concreto.

Prima di analizzare nel dettaglio i suddetti profili di rilievo, al fine di comprendere appieno la *ratio* sottostante la pronuncia della Grande Corte e di supporne gli eventuali effetti futuri, è opportuno considerare i fatti e le pronunce che hanno condotto alla decisione in esame.

2. – Caster Semenya è una mezzofondista sudafricana, tre volte campionessa mondiale (2009, 2011, 2017) e due volte campionessa olimpionica negli 800 metri (2012 e 2016). Nata, cresciuta e sempre identificatasi come donna, Semenya è affetta da una condizione intersessuale, rientrante nelle cosiddette differenze di sviluppo sessuale (DSD), dovuta a una mutazione sul gene SRD5A2, un'alterazione cromosomica che comporta una deficienza dell'enzima 5 α -reductasi di tipo 2, la quale implica una produzione di testosterone superiore alla media femminile.

Nel maggio del 2011 l'allora International Association of Athletic Federations (d'ora in poi IAAF), oggi World Athletics, adottò un regolamento denominato *"Regolamenti che disciplinano l'idoneità delle atlete con iperandrogenismo a competere nelle gare femminili"*, che stabiliva soglie massime di testosterone per poter partecipare a competizioni sportive, la cui *ratio* giustificatrice era quella di tutelare la correttezza delle competizioni all'interno delle categorie femminili, sull'assunto che elevati livelli di testosterone potessero conferire caratteristiche fisiche in grado di risultare in un vantaggio strutturale ingiusto. Per poter continuare a gareggiare nella categoria femminile, Semenya si sottopose a dei trattamenti medici, seppur subendo effetti negativi anche significativi, al fine di ridurre il suo livello naturale di testosterone sotto la soglia di idoneità prevista dalla nuova disciplina. Nel 2015, con un lodo provvisorio nel caso *Dutee Chand v. Athletics Federation of India (AFI) e IAAF* (TAS 2014/A/3759), il TAS sospese i suddetti regolamenti, contestando all'IAAF di non aver sufficientemente provato che a livelli di testosterone superiori alla soglia stabilita all'interno dei regolamenti impugnati, corrispondesse un automatico vantaggio prestazionale tale da giustificare l'esclusione dalla categoria femminile di donne affette da iperandrogenismo. A seguito della sospensione, Semenya interruppe i trattamenti cui si era sottoposta.

Tre anni dopo la sospensione imposta dal TAS, la IAAF adottò un nuovo insieme di regolamenti, i *"Regolamenti sull'idoneità per la classificazione femminile (atlete con differenze dello sviluppo sessuale)"*, più conosciuti come Regolamenti DSD, nuovamente volti a disciplinare l'idoneità a partecipare nelle categorie femminili delle atlete con livelli di testosterone superiori alla media femminile, in questo caso specificatamente rivolti alle atlete con differenze nello sviluppo sessuale. Ai sensi della nuova disciplina, la soglia di testosterone ammessa, che si chiedeva fosse mantenuta nel tempo, fu abbassata ulteriormente rispetto a quella prevista dai regolamenti del 2011 e venne prevista la sottoposizione a nuovi trattamenti medici e farmacologici. Semenya si rifiutò di conformarsi ai nuovi requisiti, con la conseguenza che non le fu permesso di partecipare alle competizioni internazionali.

Nel 2018, la mezzofondista contestò la legittimità dei regolamenti DSD, presentando una richiesta di arbitrato al TAS, che ai sensi dell'articolo 5.2 degli stessi regolamenti aveva la competenza esclusiva per la risoluzione di tali controversie. Semenya lamentava la natura discriminatoria dei Regolamenti DSD per motivi legati alla nascita o alle caratteristiche fisiche, genetiche o biologiche naturali, nonché per motivi di sesso (a danno delle donne), di genere e di aspetto fisico. Il TAS riconobbe la natura discriminatoria dei regolamenti impugnati, ma

concluse che, rispetto all'obiettivo legittimo perseguito di garantire un'equa competizione all'interno delle categorie femminili, questi fossero da considerarsi necessari, ragionevoli e proporzionati. In particolare, secondo il TAS, l'IAAF aveva dimostrato in modo sufficiente che il testosterone fosse il fattore primario causante tratti fisici in grado di conferire dei vantaggi prestazionali in grado di minare la correttezza delle gare atletiche. Sebbene il TAS avesse respinto con la sua pronuncia il ricorso di Semenya, allo stesso tempo espresse serie preoccupazioni riguardo alcuni aspetti dei regolamenti DSD, invitando l'IAAF a valutarne una modifica. In particolare, il TAS aveva espresso riserve riguardo l'attuazione pratica della disciplina prevista, soprattutto in riferimento al mantenimento della soglia di testosterone richiesta nel tempo, nonché sulla selezione delle gare soggette ai criteri di idoneità.

Semenya presentò appello civile al TFS, giudice competente per l'impugnazione dei lodi del TAS ai sensi della Legge federale svizzera sul diritto internazionale privato (LDIP), chiedendo l'annullamento del lodo che rigettava il suo reclamo nei confronti dei Regolamenti DSD. Il riesame dei procedimenti arbitrali internazionali, come quelli dinanzi al TAS, è disciplinato dall'articolo 190(2) LDIP, ai sensi del quale il potere revisionale del TFS è limitato alla sola verifica della compatibilità del lodo con l'ordine pubblico svizzero (sul tema dei motivi e delle limitazioni applicabili all'impugnazione dei lodi arbitrali del TAS nella legge Svizzera si veda A. Rigozzi, *Challenging Awards of the Court of Arbitration for Sport*, in 1(1) *J. of Int. Dispute Settlement*, 217-265, (2010)). Il concetto di ordine pubblico è stato costantemente interpretato in modo restrittivo dal TSF, ritenendo sussistente la sua violazione soltanto nei casi in cui gli effetti del lodo compromettano valori essenziali e ampiamente riconosciuti, fondamento dell'ordinamento giuridico. Data la tassatività dei motivi di ricorso stabilita dalla LDIP, non possono essere invocati direttamente come base dell'appello i diritti sanciti dalla Convenzione, i quali possono però assumere rilevanza indiretta come criteri interpretativi. L'atleta, rivolgendosi al TFS, sosteneva che la pronuncia del TAS aveva offeso l'ordine pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 190(2) LDIP, violando il divieto di discriminazione in relazione al sesso, le sue prerogative di personalità, diversi diritti umani e la sua dignità. Con sentenza del 25 agosto, il TFS respinse il ricorso avanzato da Semenya. In primo luogo, osservò che il divieto di discriminazione invocato dalla appellante riguardava una tipologia di rapporto, atleta-federazione sportiva, che, per quanto caratterizzato da uno squilibrio strutturale di poteri con il primo sottoposto alle decisioni del secondo, è un rapporto fra privati, che esula dall'ordine pubblico cui si riferisce l'articolo 190(2) LDIP. In secondo luogo, il TFS ritenne che le conclusioni cui era giunto il TAS riguardo la necessarietà e proporzionalità dei regolamenti fossero ragionevoli.

Esauriti tutti i rimedi disponibili contro i regolamenti DSD, Semenya presentò ricorso alla Corte EDU contro la Svizzera, sostenendo che il mancato annullamento del lodo del TAS, che confermava la legittimità dei regolamenti in questione, violasse diverse garanzie convenzionali. In particolar modo, Semenya lamentava violati il divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU), il diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU) – da solo e in combinato disposto con il divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) – nonché il diritto di accesso alla giustizia (art. 6 CEDU) e a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU). La Terza Sezione, incaricata dell'esame del ricorso, precisò preliminarmente che non avrebbe valutato la legittimità dei regolamenti DSD, in quanto non imputabili alla Svizzera, ma che si sarebbe pronunciata esclusivamente sulla conformità del controllo esercitato dal TAS e dal TFS ai requisiti della Convenzione.

Elemento cruciale, anche alla luce della successiva decisione finale della Grande Camera, è la questione riguardante la giurisdizione della Svizzera

relativamente ai fatti oggetto del ricorso. La Terza Sezione ritenne sussistente la giurisdizione elvetica, richiamando precedenti della stessa Corte, in particolare la sentenza *Markovic e altri c. Italia* (Corte EDU 1398/2003), da cui la Sezione derivava il principio di diritto per cui, l'atto di adire i tribunali di uno Stato parte della Convenzione, è sufficiente a far rientrare il ricorrente nella giurisdizione di quello Stato ai sensi dell'art. 1 CEDU, anche se i fatti sottostanti alla controversia non presentano alcun collegamento territoriale con esso. A sostegno di questa ricostruzione, la Terza Sezione riportò il fatto che, come ulteriore elemento costituente legame con la Svizzera, i lodi del TAS sono convalidati ed eseguiti in base al diritto elvetico (*Mutu e Pechstein c. Svizzera*, Corte EDU 40575/10 e 67474/10).

Appurato che si sia configurata la giurisdizione ai sensi dell'articolo 1 CEDU, la Sezione era passata all'esame delle doglianze sostanziali, concentrandosi soprattutto sulla predisposizione di garanzie istituzionali e processuali idonee a tutelare i diritti fondamentali del soggetto nel corso del riesame eseguito dalle autorità giudiziarie nazionali. Relativamente al caso di specie, la Corte ha ritenuto che il controllo del lodo del TAS da parte del TFS fosse stato carente sotto vari profili, ad esempio per la mancata considerazione delle questioni lasciate irrisolte dal TAS, a causa di uno standard di revisione - la compatibilità con l'ordine pubblico - eccessivamente restrittivo, che non teneva adeguatamente conto della particolare sensibilità dell'arbitrato sportivo. La Terza Sezione quindi concluse che la Svizzera aveva effettivamente mancato ai propri obblighi di protezione contro le discriminazioni e obblighi di garanzia del diritto a un ricorso effettivo, accertando così la violazione da parte della Svizzera di tutti gli articoli della Convenzione citati da Semenya, ad eccezione della doglianza concernente l'articolo 3 che venne dichiarata manifestamente infondata.

2529

3. – Su richiesta del governo svizzero, il caso è stato deferito alla Grande Camera, che si è pronunciata definitivamente con la sentenza in esame il 10 luglio 2025.

3.1 – Il primo aspetto che la Grande Camera precisa è che l'indipendenza ed imparzialità del TAS non rientrano nell'oggetto del giudizio, sebbene nella giurisprudenza della Corte EDU in materia di arbitrato sportivo sia stato proprio quello l'argomento maggiormente sottoposto a suo esame (*Mutu e Pechstein c. Svizzera, Ali Riza e altri v. Turchia* Corte EDU 30226/10). Il motivo dell'esclusione è legato alla formulazione del ricorso avanzato da Semenya in cui questi elementi non sono lamentati, rivolgendo la doglianza ai sensi dell'articolo 6.1 soltanto al riesame svolto dal TFS (§89). Nel rispetto di quanto stabilito da costante giurisprudenza della Corte (*Grosam v. Repubblica Ceca [GC]*, 19750/13), l'ambito della controversia è definito esclusivamente da quanto indicato in fatto ed in diritto dai ricorrenti stessi, senza che la Corte possa esaminare elementi che non siano stati espressamente invocati (§85-86). Per questo motivo, l'analisi della Corte verte esclusivamente sull'adeguatezza del riesame eseguito dal TFS, astenendosi dal pronunciarsi su aspetti del sistema arbitrale che non erano stati espressamente contestati da Semenya e non esprimendosi riguardo la conformità strutturale del TAS rispetto l'articolo 6.1 CEDU.

L'esclusione dell'esame riguardo l'indipendenza ed imparzialità del TAS è stato oggetto di critiche da parte di uno dei giudici componenti la Grande Camera, Giudice Šimáčková, che nella sua opinione dissenziente, ha affermato che la questione avrebbe dovuto essere trattata preliminarmente dalla Corte. Secondo la Giudice, poiché la ricorrente aveva lamentato, da una parte, l'imposizione del meccanismo dell'arbitrato come unica modalità fruibile per la risoluzione delle controversie e, dall'altra, la natura eccessivamente limitata del riesame effettuato

dal TFS, l'oggetto del caso esaminato dalla Corte avrebbe dovuto ricoprendere l'accertamento dell'accesso ad un “*tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge*” ai sensi dell'articolo 6.1 CEDU, aspetto che ad ogni modo è stato discusso dalle parti dinanzi alla stessa Grande Camera (§4 della opinione dissidente). L'esame approfondito della correttezza del procedimento in cui venivano coinvolti i diritti della ricorrente, nella ricostruzione oggetto dell'opinione concorrente, facendo leva sulle argomentazioni della ricorrente sulla scorrettezza dell'arbitrato impostole e sull'inadeguatezza del riesame del TFS, avrebbe condotto la Grande Camera all'affermazione che il TAS non sia un tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge, configurando un motivo per riscontrare una violazione dell'articolo 6.1 (§25 della opinione dissidente).

3.2 – La Grande Camera apre la propria pronuncia valutando preliminarmente la sussistenza della propria competenza a esaminare i ricorsi proposti dalla ricorrente, competenza che si configura esclusivamente qualora sia accertata la giurisdizione della Svizzera ai sensi dell'articolo 1 CEDU sulle fattispecie oggetto della vicenda. Calandosi nelle specifiche del caso, la Corte, pertanto, si interroga se l'esame svolto dal TFS sul lodo del TAS impugnato da Semenya sia sufficiente a radicare la giurisdizione sul caso della Svizzera. La Grande Camera, infatti, sottolinea che gli unici legami con lo Stato consistono nell'ubicazione del TAS, che ha sede a Losanna, e nel fatto che il Tribunale Federale ha esaminato il ricorso civile presentato dall'atleta contro il lodo, nell'ambito della propria competenza a verificarne la conformità all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 190(2) LDIP. La ricorrente, per contro, è un'atleta di nazionalità sudafricana e residente in Sudafrica, mentre i regolamenti oggetto della controversia sono stati emanati da una associazione di diritto privato monegasco, senza alcun coinvolgimento sostanziale della Svizzera (§98).

È in questo frangente che la Grande Camera adotta un ragionamento definibile come inedito, poiché differenzia l'analisi sulla base della natura dei diritti di cui la ricorrente lamenta la violazione. In riferimento al ricorso presentato ai sensi dell'articolo 6 CEDU, trattandosi di un diritto di natura procedurale, affinché l'individuo ricada nella giurisdizione di uno Stato quando non sussista un legame territoriale, è sufficiente che promuova un'azione dinanzi alle sue autorità giudiziarie (*Markovic e altri c. Italia*). Lo stesso, però, non vale per i ricorsi ai sensi degli articoli 8, 13 e 14 della Convenzione, sia considerati singolarmente, che in combinato disposto, stante la loro natura di diritti sostanziali. In particolare, il legame giurisdizionale creatosi nel momento in cui Semenya si è appellata al Tribunale Federale, comporta un obbligo per lo Stato affinché sia garantito il diritto ad un equo processo, ma non è sufficiente ad instaurare un vincolo giuridico in capo allo stesso Stato per il rispetto del diritto ad una vita privata e del divieto di discriminazione.

Partendo dall'assunto che la giurisdizione considerata di cui all'articolo 1 della Convenzione sia essenzialmente territoriale (*Duarte Agostinho and altri v. Portogallo and 32 altri* [GC] 39371/20, *Ucraina e Paesi Bassi v. Russia* [GC] 8019/16 e 2 altri), la Corte esclude che questa possa rinvenirsi nel caso di specie, considerata l'evidente assenza di un qualsivoglia legame territoriale sia con i fatti di causa, sia con la persona della ricorrente, residuando così soltanto la possibilità che possa, al limite, configurarsi un'ipotesi di giurisdizione extraterritoriale (§127).

Per giungere a delineare il differente esame di giurisdizionalità in riferimento a ricorsi afferenti diritti fondamentali sostanziali e diritti fondamentali procedurali, il punto di partenza della Corte è che la giurisdizione extraterritoriale rappresenta un'eccezione rispetto al principio generale stabilito dall'articolo 1 della CEDU, secondo cui, affinché possa darsi sussistente la giurisdizione di uno

Stato, i fatti lamentati dalla ricorrente devono essersi verificati nel suo territorio (§119; sulla giurisdizione extra statale nel contesto delle carte dei diritti umani *inter alia*, M Milanovic, *Extraterritorial Application of Human Rights Treaties: Law, Principles and Policy*, Oxford, 2011).

La Grande Camera considera questo aspetto dirimente per orientare la posizione espressa nella sentenza in esame, poiché ritiene che la giurisdizione extraterritoriale possa configurarsi in poche e, per l'appunto, eccezionali circostanze (§120). La Corte EDU, infatti, ha considerato sussistente la giurisdizione extraterritoriale esclusivamente in relazione a due presupposti, nessuno dei quali può rinvenirsi nella vicenda di Semenza: quando lo Stato esercita il proprio controllo su un territorio straniero o su persone che si trovano all'estero, e quando ci si riferisce all'obbligo di investigare le morti ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione come delineato in *Güzelyurtlu e altri v. Cipro and Turchia* ([GC] 36925/07) (§121, 125, 126, 136).

I precedenti citati dalla Terza Sezione a supporto della tesi per cui si può configurare una forma di giurisdizione extraterritoriale per le circostanze del caso, risultano, pertanto, richiamati in maniera non appropriata.

Lo stesso caso *Markovic e altri* su cui la Terza Sezione fonda principalmente la sussistenza della giurisdizione anche in riferimento agli articoli 8, 13 e 14, oltre a coinvolgere questioni completamente differenti rispetto a quelle trattate in Semenza, secondo la Grande Camera, conferma la tesi avanzata nella decisione in esame. La Corte EDU, infatti, nel precedente citato nella decidere sull'ammissibilità dei ricorsi presentati ai sensi degli articoli 2, 10 e 17 CEDU (rispettivamente: diritto alla vita, libertà di espressione e divieto di abuso di potere), richiamando quanto affermato in precedenza nel caso *Banković e altri c. Belgio* (Corte EDU 52207/99), ha escluso che il collegamento giurisdizionale - nel caso specifico originatosi dalla proposizione di un'azione dinanzi al giudice italiano - fosse sufficiente a impegnare la giurisdizione dell'Italia rispetto alla paventata violazione dei richiamati diritti fondamentali sostanziali (i ricorrenti lamentavano la violazione dei richiamati articoli da parte dello Stato italiano in relazione ai bombardamenti effettuati da aerei NATO decollati da basi situate sul territorio italiano). Analogamente, infatti, nella sentenza *Banković*, la Corte aveva ritenuto che, sulla base del principio di giurisdizione territoriale sancito dall'articolo 1 CEDU, non sussistesse alcun collegamento giurisdizionale né circostanze eccezionali tali da condurre alla conclusione che gli Stati convenuti, membri della NATO, avessero esercitato una forma di giurisdizione extraterritoriale nei confronti delle vittime dei bombardamenti oggetto della controversia (§124).

Tantomeno può orientare diversamente la valutazione svolta sul punto dalla Grande Camera il richiamo al caso *Platini c. Svizzera* (Corte EDU 39207/16), anch'esso citato dalla Terza Sezione a sostegno della propria tesi. In tale sentenza, la Corte di Strasburgo aveva effettivamente riconosciuto la giurisdizione della Svizzera in riferimento ai fatti che la ricorrente assumeva lesivi del diritto tutelato dall'articolo 8 della Convenzione. Tuttavia, tale riferimento risulta improprio in quanto non riguardante un caso di arbitrato internazionale privato, bensì una controversia di natura domestica, nella quale sussisteva, a differenza del caso Semenza, un legame territoriale fra i fatti lamentati e la Svizzera. Oggetto delle doglianze lamentate dall'ex calciatore erano infatti sanzioni inflitte dagli organi della FIFA, persona giuridica di diritto svizzero con sede in Svizzera. L'arbitrato al centro del caso *Platini*, pertanto, era un arbitrato interno, disciplinato dal Codice di procedura civile elvetico e non un arbitrato internazionale. Mancando nel caso Semenza un legame comparabile con la Svizzera, il precedente *Platini* non può essere considerato idoneo a confutare la ricostruzione adottata dalla Grande Camera per cui è insussistente la

giurisdizione svizzera rispetto ai ricorsi presentati ai sensi degli articoli 8,13 e 14 CEDU (§139, 141).

Opposto, invece, è il giudizio riguardo la sussistenza della giurisdizione della Svizzera in riferimento all'asserita violazione ai sensi dell'articolo 6.1 CEDU. Secondo la Grande Camera, è in relazione a questo articolo che il principio del “*vincolo giurisdizionale*” esplica i suoi effetti, per cui un individuo rientra nella giurisdizione dello Stato per quanto riguarda i diritti garantiti dalla disposizione in questione, una volta che abbia proposto un’azione civile dinanzi ai tribunali dello stesso (§133). Nel caso di specie, l’esame del lodo arbitrale del TAS da parte del TFS rappresenta un esercizio del potere giurisdizionale sovranazionale, in grado di costituire il suddetto legame territoriale di tipo procedurale.

3.3 – Il ragionamento qua sopra descritto rappresenta una novità assoluta nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La Grande Camera delinea infatti una distinzione funzionale tra diritti sostanziali e diritti procedurali ai fini della delimitazione dell’ambito di giurisdizione statale ai sensi dell’articolo 1 CEDU (S. Bastianon e M Colucci, *The Semenya v Switzerland ECtHR Grand Chamber Judgement: Jurisdiction, Procedural Rights, and Sports Arbitration*, in *XXI RDES*, 1, 9-10, (2025)). Questa distinzione non soltanto non è presente nel dettato dell’articolo 1 CEDU, ma non era nemmeno mai stata articolata in precedenza (per quanto in *Banković* e in *Markovic* si giunga, di fatto, a conclusioni simili, in queste sentenze tale differenziazione non viene enunciata nemmeno in via teorica).

La Grande Camera fonda le sue conclusioni sulla base di un ragionamento *a contrario*, affermando che sia la stessa giurisprudenza della Corte a ribadire suddetta posizione, non esistendo alcun precedente che preveda un criterio come “*il controllo sugli interessi convenzionali*” quale base per la giurisdizione extraterritoriale. Al contrario, la giurisprudenza della Corte pone a fondamento della sussistenza della giurisdizione di uno Stato il controllo sulla persona in quanto tale e non sui suoi interessi, controllo evidentemente non presente né su Semenya né tantomeno sull’IAAF da parte della Svizzera (§149).

Si può notare come sotto questo profilo la Grande Camera si discosti dalla posizione assunta dalla Terza Sezione che, nella sentenza del luglio del 2023, al contrario, aveva ritenuto sussistente la giurisdizione della Svizzera anche rispetto ai fatti oggetto dei ricorsi presentati da Semenya in relazione agli articoli 8, 14 e 13 CEDU. In particolare, la giurisdizione extraterritoriale allora veniva ricondotta ai fatti del caso proprio in base al “*collegamento giurisdizionale*” sorto nel momento in cui Semenya aveva adito il TFS per l’esame del lodo del TAS. Il concetto richiamato, secondo la Terza Sezione, trovava fondamento nel caso *Markovic* che afferma “*indiscutibilmente presente un “collegamento giurisdizionale” ai fini dell’articolo 1 della Convenzione*” ognqualvolta un individuo introduca un’azione civile dinanzi ai tribunali di uno Stato. La sussistenza della giurisdizione svizzera e, conseguentemente, la competenza della Corte di Strasburgo sul caso Semenya a pronunciarsi anche sui ricorsi concernenti diritti fondamentali sostanziali, era sostenuta anche dal carattere obbligatorio dell’arbitrato in questione e dal rischio, ritenuto inaccettabile rispetto alle finalità della Convenzione, di limitare l’accesso alla Corte ad una categoria intera di individui, principalmente quella delle atlete donne, qualora non si fosse consentito di esaminare ricorsi di questa natura. Come sottolineato dalla Grande Camera e come riportato sopra, questa tesi si fonda su un’interpretazione parziale del precedente che, al contrario, propende a confutarla.

Il passaggio in esame è cruciale, pertanto, non soltanto per la risoluzione del caso concreto, andando di fatto a definire l’ambito di operatività del giudizio della Corte sulla vicenda, ma anche per i potenziali effetti dirompenti nel contesto

dell’arbitrato sportivo e nella concezione stessa di giurisdizione ascrivibile alla Corte. Se fosse stata confermata la linea predisposta nella prima pronuncia, la giurisdizione della Corte EDU avrebbe subito un notevole ampliamento, con conseguente incremento delle responsabilità attribuibili alla Svizzera, per il solo fatto di ospitare sul proprio territorio la sede del TAS: qualsiasi atleta proveniente da ogni parte del mondo, in relazione ad una qualsiasi controversia con organismi sportivi, per il solo fatto di aver adito il TAS, avrebbe potuto far sorgere un obbligo di tutela dei propri diritti fondamentali, anche sostanziali, in capo alla Svizzera sulla base del legame giurisdizionale creatosi, da cui sarebbe derivata da ultimo anche la competenza della Corte EDU. Un simile principio avrebbe, di fatto, esteso in modo sproporzionato le responsabilità della Svizzera, chiamata a vigilare sul rispetto dei diritti umani anche di individui privi di qualsiasi legame diretto *ratione loci* o *ratione personae* con lo Stato. Inoltre, avrebbe anche consentito l’accesso alla Corte di Strasburgo ad atleti nazionali di Paesi non firmatari della Convenzione per asserire violazioni dei diritti fondamentali nell’ambito dell’arbitrato sportivo, sulla sola base dell’esame richiesto al Tribunale Federale elvetico su un lodo arbitrale del TAS.

Secondo l’approccio adottato nella sentenza *Semenya c. Svizzera*, la giurisdizione dello Stato rispetto a ricorsi concernenti diritti sostanziali si può configurare soltanto qualora l’atto o l’omissione statale sia direttamente collegato alla presunta violazione, limitando così la responsabilità dello Stato alle sole ipotesi di coinvolgimento diretto nei fatti cui si asserisce la violazione del diritto sostanziale. Diversamente, per i diritti procedurali, è sufficiente un atto di controllo giurisdizionale: la responsabilità di garantire il rispetto delle garanzie procedurali riconducibili all’articolo 6.1 CEDU grava sullo Stato quando le sue corti sono adite all’esame dei lodi arbitrali. Tale impostazione riduce a pochissime ipotesi i casi in cui la Corte EDU potrebbe essere chiamata ad esprimersi riguardo la violazione di diritti sostanziali nel campo dell’arbitrato, in particolar modo quello sportivo, circoscrivendole alle sole situazioni in cui lo Stato abbia avuto un diretto coinvolgimento nei fatti che fondano la presunta violazione dei diritti umani sostanziali (sul punto, cfr. S. Bastianon e M Colucci, *The Semenya v Switzerland ECtHR Grand Chamber Judgement: Jurisdiction, Procedural Rights, and Sports Arbitration*, in XXI RDES, 1, 8-10, (2025)).

3.4 – L’innovativo esame di valutazione della sussistenza della giurisdizione in relazione alla natura dei diritti la cui violazione è oggetto dei ricorsi presentati alla Corte EDU, ad ogni modo, non è stato risparmiato da critiche della dottrina, ma anche di una parte degli stessi giudici di Strasburgo. In particolare, la dottrina ha espresso dubbi riguardo la fondatezza dell’argomento utilizzato dalla Corte per giustificare tale diversificazione: l’utilizzo di un ragionamento *a contrario* per confutare la tesi della Terza Sezione e per analizzare una questione del tutto nuova appare poco condivisibile secondo alcuni studiosi. Inoltre, la conclusione cui giunge la Grande Camera agli occhi della dottrina sembra porsi in controtendenza rispetto all’orientamento recente della CEDU il quale fa derivare dalle disposizioni sostanziali della Convenzione una serie di obblighi positivi. In particolare, in *Söderman c. Svezia* ([GC], n. 5786/08), all’articolo 8 vengono ricondotti obblighi che includono l’impegno sia a mettere in atto un quadro giuridico per proteggere la vita privata dalle interferenze di altri soggetti, sia a predisporre un rimedio capace di fornire protezione sufficiente, aspetto quest’ultimo che la Grande Camera non ha considerato nel ragionamento nella sentenza in esame. La dottrina, inoltre, evidenzia come la motivazione addotta dalla Corte astrattamente si ponga in contrasto con il diritto ad un ricorso effettivo garantito dall’articolo 13 e al principio di sussidiarietà (per il quadro completo riguardante sulle critiche rivolte alla pronuncia si rimanda a L. Hinz,

The ECtHR's Final Ruling in Semenya v Switzerland: A Missed Opportunity to Uphold Human Rights in Sports?, in 10(3) *E. P. – A J. on Law and Integration*, 687, 697-702 (2025)).

Per quanto riguarda invece la posizione di una parte della Corte, come delineato nell'opinione dissidente dei giudici Bošnjak, Zünd, Šimáčková e Derenčinović, sarebbero dovute rientrare nella giurisdizione della Corte anche le conclusioni sostanziali raggiunte dal TAS ai sensi dell'articolo 8, considerato isolatamente o in combinato disposto con l'articolo 14. I giudici in parte dissidenti ritengono inconcepibile che i tribunali nazionali possano nelle proprie deliberazioni ignorare obblighi internazionali in materia di diritti fondamentali, anche quando siano esaminati procedimenti particolarmente specializzati, quale l'arbitrato sportivo. Considerato che il concetto di ordine pubblico ai sensi del diritto svizzero positivo ricomprende la tutela dell'integrità corporea, dell'uguaglianza e della dignità umana, la ricorrente avrebbe potuto legittimamente attendersi che suddetti diritti e valori fondamentali venissero protetti nel procedimento di fronte al TFS (§6 della opinione dissidente). Analogamente alla dottrina, i giudici evidenziano come all'articolo 8 siano corrisposti degli obblighi positivi riconosciuti in capo allo Stato: il nesso giurisdizionale creatosi con la Svizzera nel momento in cui il TFS ha esaminato il lodo impugnato è intrinsecamente correlato alla garanzia anche degli obblighi positivi originatesi dalle disposizioni sostanziali della Convenzione (§7 della opinione dissidente). Da ciò ne consegue che il nesso giurisdizionale, che innegabilmente si è creato con la Svizzera nel momento in cui Semenya ha fatto ricorso al TFS, non soltanto comporta la tutela da parte dello Stato delle garanzie procedurali riferite all'articolo 6.1 CEDU, ma anche la tutela di quegli obblighi procedurali che si originano dalle disposizioni sostanziali della Convenzione, compreso l'articolo 8 (§8 della opinione dissidente). Secondo questa parte di giudici, l'istituzionalizzazione nella struttura legale svizzera dell'arbitrato obbligatorio dinanzi al TAS impegna la Svizzera a obblighi positivi affinché siano adottate misure appropriate per assicurare il rispetto e le libertà garantite dalla Convenzione, sicché i poteri di riesame esclusivamente conferiti al TFS hanno portato la Svizzera ad esercitare una forma di autorità e controllo sui diritti fondamentali, in questo caso, di un'atleta sudafricana, ma che potrebbe essere di qualsiasi altra nazionalità (§12 dell'opinione dissidente).

4. – Accertata, dunque, la sussistenza della giurisdizione con riferimento all'articolo 6.1 CEDU, la Grande Camera ha proceduto all'analisi nel merito del ricorso avanzatole. In via preliminare, essa ha sottolineato che il compito cui è chiamata in relazione al suddetto articolo è esclusivamente quello di esaminare se i procedimenti avanzati dallo Stato abbiano rispettato le garanzie procedurali fissate dalla Convenzione e abbiano assicurato al ricorrente un equo processo (§194). Rimangono esclusi dal suo sindacato, pertanto, le determinazioni in fatto o in diritto svolte dall'autorità nella pronuncia sottoposta all'esame della Corte, a meno che non siano manifestamente arbitrarie o irragionevoli (194§). Secondo la Grande Camera, il diritto ad un equo processo delineato dell'articolo 6.1 CEDU non si limita a fornire garanzie procedurali formali, ma richiede anche che suddette garanzie siano effettivamente assicurate nel corso dei procedimenti giudiziari, imponendo, pertanto, obbligazioni positive ai cui sono tenute le autorità giudiziarie nell'esercizio delle proprie competenze (§195).

La Grande Camera nell'analisi relativa all'articolo 6.1 ha avuto modo di ribadire alcuni principi stabiliti nella giurisprudenza precedente della Corte EDU, che hanno implicazioni significative per la legittimità ed il funzionamento non soltanto del TAS ma dei tribunali arbitrali generalmente intesi. In particolare, si

conferma che la Corte EDU non rappresenta un organo di appello di quarta istanza cui ricorrere per riesaminare determinazioni di diritto o di fatto dei tribunali nazionali, né tantomeno, arbitrali (§193). Questo, ad ogni modo, non si traduce in una forma di autonomia assoluta tale per cui l'arbitrato sia una zona franca per la tutela delle garanzie procedurali fondamentali (S. Bastianon e M Colucci, *The Semenya v Switzerland ECtHR Grand Chamber Judgement: Jurisdiction, Procedural Rights, and Sports Arbitration*, in XXI RDES, 1, 10-12, (2025)).

Una volta stabilito l'ambito del suo sindacato, la Grande Camera compie un passaggio ulteriore e decisivo, esaminando le implicazioni del diritto all'equo processo nel contesto dell'arbitrato sportivo. Nello specifico, la Corte pone l'accento su che cosa l'indicato diritto comporti ad un arbitrato di tipo obbligatorio, quale sovente è quello sportivo. Sulla base di quanto precedentemente affermato dalla Corte di Strasburgo in *Mutu e Pechstein*, si ribadisce che l'arbitrato come forma di risoluzione alternativa delle controversie fra privati non costituisce una violazione dell'articolo 6.1 della CEDU, sebbene però in tale sede possano risultare assenti alcune delle garanzie dallo stesso tutelate (§195, 196). Si ha però modo di precisare che l'assenza di tali tutele è considerata legittima sulla base del fatto che il ricorso a questa tipologia di procedimenti è libero e volontario, aspetto che viene equiparato ad una consapevole rinuncia degli individui coinvolti alla tutela delle proprie garanzie procedurali (§195, 196). Questo, però, non è il caso dell'arbitrato sportivo.

La Grande Camera continua la sua analisi descrivendo l'arbitrato sportivo come caratterizzato da un diseguilibrio strutturale, derivante dalla circostanza che il contesto sportivo è fondato su una struttura gerarchica fortemente verticalizzata, in cui le federazioni nazionali ed internazionali detengono poteri che direttamente influenzano la posizione degli atleti (§200). Il predominio, comparabile a tratti ad una forma di monopolio, degli organismi di governo dello sport influenza anche nello stesso sistema di arbitrato, come dimostra il fatto che il ricorso ad esso è imposto proprio da tali organismi (§201). Ne consegue che, in un contesto simile, viene meno la libera e volontaria scelta delle parti di ricorrere all'arbitrato che opera come una rinuncia consapevole alle garanzie procedurali. Tale scelta non può essere considerare incorporata nel semplice atto di praticare uno sport o di aderire a una federazione, specialmente per la categoria degli atleti professionisti, i quali devono ricorrere all'arbitrato per poter continuare a gareggiare ed esercitare la loro professione (J. Cooper, *Protecting human rights in sport: Is the Court of Arbitration for Sport up to the task? A review of the decision in Semenya v IAAF*, in 23(2) ISLJ, 151, 152-153 (2023)). Come più volte è stato chiarito sin da *Mutu e Pechstein*, un sistema di risoluzione delle controversie fra privati come quello operante nel contesto sportivo, per cui ad un arbitrato imposto dagli organi di governo sportivi segue una revisione giudiziale limitata dei tribunali nazionali, non è di per sé incompatibile con la Convenzione: la Corte, al contrario, ha più volte sottolineato come per esigenze di uniformità e certezza normativa questo sistema ben si adatti al contesto internazionale sportivo (§199). Tuttavia, considerato il controllo strutturale esercitato dagli organismi di governo dello sport sul sistema di arbitrato internazionale, di fronte al TAS le tutele previste dall'articolo 6.1 CEDU devono essere garantite (§205).

In riferimento alla vicenda Semenya, pertanto, il compito della Corte è proprio questo: verificare se l'esame svolto dal TFS, nell'ambito della sua competenza a rivedere la compatibilità del lodo con l'ordine pubblico sostanziale, abbia soddisfatto il requisito del particolare rigore richiesto dalle circostanze del caso (§210). La vicenda Semenya, infatti, presenta tutti gli elementi per cui la Grande Corte ritiene debba essere svolto l'esame particolarmente rigoroso: il ricorso al TAS era imposto alla ricorrente dagli stessi Regolamenti DSD che erano stati emanati dalla IAAF, entità di diritto privato e controparte nel giudizio;

erano coinvolti i diritti umani della ricorrente, nello specifico il rispetto della sua dignità umana, integrità fisica e psicologica, sfera privata e libertà economica.

La Grande Camera non intende interferire con la giurisdizione dei tribunali internazionali e scontrarsi con la consolidata comprensione del ruolo del TFS nella supervisione dei lodi arbitrali (S. Bastianon e M Colucci, *The Semenya v Switzerland ECtHR Grand Chamber Judgement: Jurisdiction, Procedural Rights, and Sports Arbitration*, in *XXI RDES*, 1, 15-17 (2025)), per questa ragione, il cuore dell'analisi svolta si concentra sul concetto di ordine pubblico che, ai sensi dell'articolo 190(2) LDIP, delimita l'ambito di operatività del Tribunale nel riesame dei lodi arbitrali senza che ne sia discussa la sua stessa legittimità. Ai sensi della consolidata interpretazione di “ordine pubblico” data dal TFS, affinché venga annullato un lodo arbitrale è necessario che le sue conseguenze siano incompatibili con l'ordine pubblico, non bastando che abbia violato norme di diritto o che sia manifestamente errato o arbitrario (§226). Tale interpretazione ha una natura tanto ristretta che soltanto un lodo arbitrale sportivo è mai stato effettivamente ritenuto offensivo dell'ordine pubblico, il caso *Francelino da Silva Matuzalem c. FIFA n. 4A_558/201* (§227). Secondo la Grande Camera al concetto di offesa dell'ordine pubblico può, e deve, essere corrisposto un approccio più ampio, perlomeno in occasione di arbitrato sportivo imposto alle parti vulnerabili, senza che da ciò ne consegua un'interferenza con l'interpretazione che viene data allo stesso concetto in altri contesti. Nel caso di specie, l'interpretazione eccessivamente limitata dell'ordine pubblico, ha comportato che il TFS abbia svolto un esame parziale riguardo ai dubbi che lo stesso TAS aveva avanzato in sede di valutazione della proporzionalità dei Regolamenti DSD (§229) e che non abbia debitamente motivato il rigetto di alcuni argomenti chiave presentati da Semenya, omettendo di valutare attentamente se vi siano effettivamente state violazioni dei diritti umani (§235).

La Corte deduce che, attraverso l'esame effettuato dal TFS, la Svizzera non ha né condotto un bilanciamento equilibrato, né ha scrutinato approfonditamente la compatibilità del lodo con i diritti fondamentali. Alla luce di ciò, il TFS non ha svolto un esame particolarmente rigoroso del caso, come la natura delle sue circostanze richiedeva, non permettendo che Semenya beneficiasse delle garanzie previste dalla Convenzioni, delle quali aveva diritto (§238-239). Di conseguenza, la maggioranza ha concluso che vi è stata una violazione dell'articolo 6.1 CEDU.

La Grande Corte va così delineando un ulteriore elemento innovativo nella sentenza *Semenya c. Svizzera*, che si aggiunge all'esame di giurisdizionalità differenziato di cui ai paragrafi sopra, che si consolida nella definizione di un nuovo requisito cui deve rispondere il TFS, in quanto competente al riesame dei lodi arbitrali del TAS. Secondo la Grande Corte, laddove nella controversia fra atleta e organismi di governo sportivi siano coinvolti diritti fondamentali, stante la particolare vulnerabilità dei primi, affinchè sia rispettato il diritto ad un equo processo ai sensi dell'articolo 6.1 CEDU, si richiede al TFS di condurre un “esame particolarmente rigoroso” del caso (§209).

Potenzialmente sono diversi gli aspetti che questo nuovo requisito potrebbe influenzare, ma a frenarne la possibile portata futura è l'incertezza collegata alla sua applicazione effettiva. Il principio di diritto enunciato, per cui si richiede che la qualità del riesame corrisponda alla natura e alle circostanze della controversia, infatti, risulta chiaro soltanto formalmente, mentre molti sono gli elementi che necessiterebbero una delineazione sul piano concreto. Soprattutto, vi è scarsa chiarezza sui criteri in base ai quali attivare il requisito del “particolare rigore” nel riesame. Non vengono elencati i fattori sui quali misurare l'intensità appropriata dell'analisi di proporzionalità considerabile sufficiente a rispettare gli standard della Convenzione, non si precisa se la semplice natura dei diritti sia sufficiente ad attivare il suddetto requisito o se abbia rilevanza anche la complessità della

vicenda, né si definisce il contenuto effettivo di un "riesame approfondito" (sul punto, cfr. J. Cooper, *Intervention: Semenya v Switzerland (European Court of Human Rights, Grand Chamber)*, No. 10934/21, July 10, 2025, in 23(1) *ESLJ*, 1, 4-5 (2025)). Pertanto, vi è un rischio insito all'effettività di questo nuovo requisito: che concretamente questo possa essere svuotato di significato ed eluso attraverso formalismi di fatto inefficaci ai fini della tutela delle garanzie riconosciute agli atleti ai sensi della Convenzione.

5. – La sentenza *Semenya c. Svizzera*, dunque, attraverso i suoi elementi di novità, presenta diverse sfumature meritevoli di particolare attenzione, sia nell'ambito della giurisprudenza interna della Corte EDU, sia per i possibili effetti che potrebbero generare oltre il contesto sportivo. Inoltre, la pronuncia in esame permette una comparazione fra gli approcci adottati in materia di arbitrato sportivo internazionale e diritti umani dalla Corte di Strasburgo da una parte e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea dall'altra.

5.1 – Una prima dimensione da considerare è quella evolutiva: con questa sentenza la Corte, infatti, compie un passo avanti ulteriore rispetto alla posizione adottata nelle sue precedenti pronunce in riferimento all'arbitrato sportivo.

Nella più volte citata *Mutu e Pechstein c. Svizzera* - che rappresenta il caposaldo dell'orientamento generalmente adottato dalla Corte nel contesto dell'arbitrato sportivo (per un'analisi generale del caso rimando a A. Merone, *Arbitrato sportivo internazionale e garanzie del giusto processo*, in *Riv. di Diritto Sportivo*, 2020 (1), 87-123) - la Corte per la prima volta esplicita il collegamento fra la tutela del diritto ad un equo processo di cui all'articolo 6.1 e la natura obbligatoria dell'arbitrato sportivo. In particolare, il caso verteva attorno una duplice questione: se sussistesse nel caso la giurisdizione *ratione personae* della Corte e se, ricorrendo al TAS, i ricorrenti avessero deliberatamente rinunciato al rispetto delle garanzie procedurali tutelate dall'articolo 6.1 CEDU. In riferimento al primo quesito, la Corte chiarisce che il TAS non è né un tribunale domestico né un'istituzione di diritto pubblico svizzero, ma un'entità di diritto privato, emanata dal Consiglio Internazionale dell'Arbitrato Sportivo. Ciò nonostante, si considera la giurisdizione della Corte sussistente in relazione all'esame delle doglianze riguardanti atti ed omissioni del TAS validate dal TFS poiché, da una parte, la legge Svizzera, seppur in situazioni ben delineate, conferisce al proprio giudice supremo competenza ad esaminare la validità di lodi arbitrali internazionali, ivi compresi anche quelli del TAS; dall'altra, poiché attraverso il rigetto dell'appello della ricorrente era stato attribuito valore di *res judicata* all'interno dell'ordinamento elvetico al lodo impugnato. Per quanto concerne il secondo quesito, invece, la Corte tratta la distinzione fra arbitri obbligatori e volontari; in particolare, l'accettazione di clausole arbitrali per poter continuare a competere sportivamente a livello nazionale ed internazionale, per un'atleta d'élite e che quindi considera l'attività sportiva alla stregua di un'attività lavorativa, è indice della configurazione di un arbitrato di tipo obbligatorio che richiede la tutela delle garanzie procedurali dell'articolo 6.1 CEDU.

In *Ali Riza e altri v. Turchia* (per un'analisi precisa del caso si rimanda a T. Annen Reto, *The ECtHR Demanded a fair Trial in the Matter of Ali Riza and Others v. Turkey*, in XVI(2) *RDES*, 95- 108 (2020)), sebbene il focus del caso fosse sempre rivolto alla compatibilità con l'articolo 6.1 CEDU - ma in questa occasione specificamente sull'indipendenza ed imparzialità dei procedimenti dinanzi al Comitato Arbitrale della Federazione Calcio Turca - la Corte non mancò di qualificare l'arbitrato sportivo al centro della controversia come obbligatorio, sulla base dell'analisi delineata in *Mutu e Pechstein*. Inoltre, si ribadì, seppur

implicitamente, la giurisdizione della Corte nei casi di arbitrato sportivo obbligatorio, confermando così la posizione adottata in materia (per una panoramica generale sull'evoluzione giurisprudenziale ivi descritta, D. Rietiker, *Contextualizing Semenya: The current and future role of the European Court of Human Rights in sports*, in strasbourgobservers.com, 7-10-2025, <https://strasbourgobservers.com/2025/10/07/contextualizing-semenya-the-current-and-future-role-of-the-european-court-of-human-rights-in-sports/>).

Predisponendo il requisito del “*particolare rigore*” in riferimento al riesame dei lodi arbitrali sportivi riguardanti una supposta violazione di diritti fondamentali, la Grande Camera aggiunge un tassello al percorso giurisprudenziale finora seguito. In particolare, tenendo a mente il significato che la giurisprudenza della Corte ha concesso al diritto ad un equo processo, attraverso la formalizzazione di un obbligo di revisione giudiziale approfondita commisurata alla serietà dei diritti personali in gioco, la Corte cerca di superare i formalismi in cui facilmente si incorre nella valutazione della sussistenza delle garanzie processuali contenute all’articolo 6.1 CEDU.

5.2 – Un ulteriore aspetto rilevante, sono gli effetti ascrivibili all’arbitrato internazionale nella sua essenza di istituto da applicarsi non soltanto al contesto esclusivamente sportivo. Le implicazioni della pronuncia *Semenya c. Svizzera*, infatti, potrebbero espandersi in plurimi ambiti. Questo rischio è stato anche paventato dalla Gran Bretagna che è intervenuta nella controversia proprio chiedendo di escludere esplicitamente dall’ambito di applicazione dei principi di diritto previsti dalle sentenze della Corte l’arbitrato commerciale (§175). Il ragionamento svolto dalla Grande Camera, infatti, si fonda su due condizioni che, pur essendo ricorrenti, non sono esclusive dell’arbitrato sportivo: l’obbligatorietà dell’arbitrato e una disuguaglianza gerarchica-strutturale nel rapporto fra le parti. L’obiettivo che si impone la Corte attraverso la pronuncia in esame è quello di invitare le autorità che si occupano di arbitrati obbligatori i cui effetti hanno impatti sulla vita degli individui, tra cui il TAS, ad internalizzare degli standard di esame qualitativamente superiori, in grado di rispettare le garanzie procedurali di cui all’articolo 6.1. Ad ogni modo, la Grande Camera gestisce il rischio di collidere con gli elementi di autonomia e indipendenza caratterizzanti l’istituto dell’arbitrato, limitando il suo ragionamento al contesto sportivo. Infatti, la critica mossa alla Svizzera, di fatto, è che il TFS abbia applicato al riesame di lodi arbitrali sportivi gli stessi criteri adottati per l’analisi di quelli commerciali, quando secondo la Corte EDU meriterebbe un differente trattamento (§237). Non sono quindi i criteri generalmente adottati negli arbitrati commerciali l’oggetto del rimprovero della Corte, ma la loro scorretta applicazione al contesto sportivo, stante lo squilibrio strutturale insito al suo governo e la mancanza della libera scelta delle parti di ricorrere allo stesso istituto, di norma, invece, presente negli arbitrati commerciali (cfr. J. Cooper, *Intervention: Semenya v Switzerland (European Court of Human Rights, Grand Chamber)*, No. 10934/21, July 10, 2025, in 23(1) *ESLJ*, 1, 3- 4 (2025)).

La pronuncia in esame, infatti, non ha lo scopo di criticare o minare l’indipendenza che caratterizza l’istituto dell’arbitrato internazionale, tantomeno di imporsi all’interno del sistema di governo dello sport, ma quanto più di raggiungere un punto di equilibrio fra queste esigenze e la tutela dei diritti umani. Gli Stati, infatti, non possono eludere le tutele cui sono da ultimo tenuti ai sensi della Convenzione, delegandole all’arbitrato privato che per propria natura non è atto a garantirle: per questo motivo al centro dell’analisi della Grande Camera c’è il riesame giudiziale dei lodi arbitrali sportivi concernenti diritti fondamentali degli atleti operato dalle corti nazionali e non l’istituto dell’arbitrato di per sé. Il margine di autonomia connaturato al meccanismo dell’arbitrato sportivo non può

pregiudicare una effettiva tutela giudiziaria dei diritti umani. Pertanto, la pronuncia delle Corte deve essere letta come un invito a rafforzare ed approfondire il sindacato giurisdizionale calibrato in rispetto alle specifiche circostanze del caso (sul punto, cfr. S. Bastianon e M. Colucci, *The Semenya v Switzerland ECtHR Grand Chamber Judgement: Jurisdiction, Procedural Rights, and Sports Arbitration*, in *XXI RDES*, 1, 12-14 (2025)).

5.3 – Particolarmente interessante, infine, è il confronto della pronuncia in esame con il quadro di riferimento attuale in materia. Rileva sottolineare, infatti, che si può intravedere una sorta di *trend* riguardo l'attenzione allo scrutinio giudiziale dell'attività degli organismi di governo dello sport e del sistema di giustizia sportiva, volto soprattutto a ricalibrare il rapporto fra caratteristiche di indipendenza e autonomia dell'arbitrato sportivo e garanzia dei diritti umani degli atleti. In particolare, oltre alla Corte EDU che si è espressa a riguardo proprio attraverso *Semenya c. Svizzera*, recentemente anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (d'ora in poi CGUE) è stata chiamata a pronunciarsi riguardo la compatibilità del diritto unionale rispetto l'arbitrato sportivo (articolo 19 TFUE in combinato disposto con 267 TFUE e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea). In particolare, due sono i casi decisi dinanzi alla CGUE che interessano il tema: *International Skating Union (ISU) c. Commissione*, C-124/21 P, e *UL e SA Royal Antwerp Football Club c. Union Royale Belge des Sociétés de Football*, C-680/21, che riguardano vicende completamente diverse rispetto a quella trattata da Semenya.

Nel primo caso al centro della controversia vi erano dei Regolamenti adottati dall' International Skating Union (d'ora in avanti ISU), impugnati dalla parte ricorrente poiché considerati in contrasto con il diritto della concorrenza UE. Tra le doglianze pervenute alla Corte, è presente anche l'utilizzo dell'arbitrato sportivo per isolare le decisioni dell'ISU dal riesame del diritto UE (per un'analisi specifica del caso si rimanda a H. Vedder, *On Thin Ice: The Court's Judgment in Case C-124/21 P, International Skating Union v Commission*, in *9(1) Europeaa Papers*, 87-103, (2024)). Il caso *RFC Seraing*, pronunciato poche settimane dopo la sentenza *Semenya*, invece, è un procedimento di rinvio pregiudiziale che ha interrogato la Corte riguardo il trattamento che i tribunali nazionali devono riservare ai lodi del TAS. In particolare, si chiedeva se questi ultimi acquisissero efficacia di *res judicata* in seguito al passaggio dinanzi al TFS e in che misura gli si poteva riconoscere valore probatorio (per un'analisi più approfondita sul caso si rimanda a S. Bastianon e M. Colucci, *Sports Arbitration and Effective Judicial Protection Under EU Law: The RFC Seraing Case*, in *XXI RDES*, 1-22, (2025)).

Nonostante le differenti circostanze di fatto, la Corte è giunta in entrambi i casi a conclusioni simili. La CGUE ha primariamente riconosciuto che per esigenze di celerità ed efficacia, l'istituzione da parte degli organismi sportivi privati di meccanismi di arbitrato obbligatorio davanti al TAS sia legittima, seppur questo non possa tradursi ad una limitazione della capacità degli individui di invocare diritti riconosciuti dall'Unione. Ne consegue che gli Stati membri sono chiamati a mantenere un controllo giurisdizionale che, seppur minimo, considerata l'autonomia connaturata agli organi di governo dello sport, deve essere in grado di garantire un sindacato giurisdizionale effettivo sui lodi del TAS. Affinché questo sia garantito, secondo la Corte, è sufficiente garantire un riesame indiretto per mezzo dei tribunali nazionali purché agli stessi sia riconosciuto il diritto di poter ricorrere al rinvio pregiudiziale quando necessario.

L'approccio adottato dalla CGUE nei casi delineati poco sopra e quello adottato dalla Corte EDU in *Semenya* sono allineati: entrambe le Corti individuano

nella tutela delle garanzie procedurali il *trait d'union* fra il rispetto delle caratteristiche tipiche di indipendenza e di autonomia dell'arbitrato e la protezione dei diritti fondamentali degli atleti nel delicato meccanismo di giustizia sportiva, inoltre, entrambi richiedono forme di riesame più approfondite.

Una differenza può evidenziarsi in riferimento ai possibili effetti che concretamente le pronunce potrebbero avere: in tutti i casi trattati, infatti, fondamentalmente l'assicurazione delle garanzie procedurali passa attraverso il riesame dei lodi arbitrali, che, pertanto, ad oggi, riguarda una competenza del TFS. Se è possibile che effettivamente il TFS possa adeguarsi allo standard di giudizio qualitativamente più elevato che gli richiede di rispettare la Corte EDU nella sentenza *Semenya* (ad esempio prevedendo una Sezione *ad hoc* o differenziando il riesame degli arbitrati in base alle circostanze specifiche dei casi), quanto stabilito dalle pronunce della CGUE non può essere in alcun modo rispettato dal TFS essendo situato in un paese non membro UE (su questo aspetto, anche L. Hinz, *The ECtHR's Final Ruling in Semenya v Switzerland: A Missed Opportunity to Uphold Human Rights in Sports?*, in 10(3) *E. P. – A J. on Law and Integration*, 687, 704-706 (2025)). Questo apre ad un possibile ulteriore scenario in cui sia ipotizzabile impugnare i lodi del TAS dinanzi le autorità giurisdizionali degli Stati membri, aldilà dell'eventuale conferma di validità svolta dal TFS. La tutela del diritto ad un equo processo, come prevista dalle fonti primarie di diritto unionale, nel contesto dell'arbitrato sportivo potrebbe astrattamente portare ad una ricollocazione dei procedimenti del TAS (sul punto, A. Duval, *The International Skating Union Ruling of the CJEU and the Future of CAS Arbitration in Transnational Sports Governance*, in 23 *The International Sports Law Journal*, 467, 471-472 (2023)).

6. – In conclusione, la sentenza *Semenya c. Svizzera* introduce significativi elementi di novità alla giurisprudenza della Corte EDU, offrendo diversi spunti rilevanti con possibili effetti futuri nel campo dell'arbitrato sportivo, ma non solo. Attraverso l'esame differenziato ai fini della delimitazione dell'ambito di giurisdizione statale in base alla natura procedurale o sostanziale dei diritti invocati, la Grande Camera è andata a ricalibrare e riequilibrare la tesi avanzata dalla Terza Sezione, la quale avrebbe comportato un'espansione potenzialmente molto ampia del concetto di giurisdizione extraterritoriale, non supportata da alcuna giurisprudenza precedente. Radicando in maniera definitiva l'applicazione del principio di diritto presente in *Markovic* nella natura puramente processuale dell'articolo 6.1 CEDU, la Corte riconduce la giurisdizione della Svizzera sul caso non al fatto che il TAS si trovi sul suo territorio, quanto più all'atto giudiziario sovrano nazionale di esecuzione del lodo arbitrale *de quo*. È quest'ultimo che crea un nesso procedurale sufficiente ad attivare le responsabilità statali di cui all'articolo 6.1, ma non rispetto agli articoli 8, 14 e 13 CEDU la cui natura sostanziale non consente di instaurare un analogo legame di tipo giurisdizionale-sostanziale. Con l'introduzione di un “*esame particolarmente rigoroso*” per i casi che coinvolgono diritti fondamentali in arbitrati sportivi internazionali, invece, la Grande Camera ha delineato una nuova forma di tutela per gli atleti, che si trovano in una posizione vulnerabile all'interno del contesto strutturalmente disequilibrato delle competizioni sportive internazionali. Gli atleti, infatti, potranno richiedere alle autorità competenti, in caso di doglianze relative a propri diritti fondamentali, il rispetto del nuovo standard qualitativo fissato dalla sentenza *Semenya*, sebbene questo abbia ancora confini a tratti piuttosto incerti.

Per quanto, pertanto, la Grande Camera non si sia espressa sulla legittimità dei Regolamenti DSD e abbia escluso la sussistenza della giurisdizione della Svizzera in riferimento alle doglianze di diritti fondamentali di natura sostanziale

- dichiarando conseguentemente la propria incompetenza a pronunciarsi in merito
– la Grande Camera non ha meramente inibito la portata delle innovazioni avanzate dalla Terza Sezione in materia di tutela dei diritti fondamentali degli atleti, ma ha evoluto in maniera organizzata la sua posizione in materia.

Nella sentenza *Semenya c Svizzera*, infatti, ha confermato e ribadito la propria competenza ad esaminare il rispetto del diritto ad un equo processo come tutelato dall'articolo 6.1 CEDU nell'ambito dell'arbitrato sportivo internazionale, rafforzando così il suo ruolo di supervisore della conformità dei riesami del TFS sui lodi del TAS alle garanzie procedurali riconosciute dalla Convenzione. Già da tempo si è manifestata fra le pronunce della Corte una sorta di “*svolta procedurale*”, per cui i ricorsi relativi a presunte violazioni di diritti sostanziali vengono spesso esaminati attraverso la lente dell’adeguatezza delle procedure interne (sul tema dell’approccio procedurale nella giurisprudenza della Corte EDU si veda, *inter alia*, T. Kleinlein, *The Procedural Approach of the European Court of Human Rights: Between Subsidiarity and Dynamic Evolution*, in 68(1) *Int. & Comp. Law Quarterly*, 91-110, (2019)). Nella pronuncia in esame in particolare, la protezione dei diritti sostanziali assume il ruolo di parametro per la valutazione dell’adeguatezza delle procedure giudiziarie nazionali, in modo così da sostenere una protezione efficace dei diritti umani anche pronunciandosi in via esclusiva in termini procedurali (L. Hinz, *The ECtHR’s Final Ruling in Semenya v Switzerland: A Missed Opportunity to Uphold Human Rights in Sports?*, in 10(3) *E. P. – A J. on Law and Integration*, 687, 702-704 (2025))

La sentenza *Semenya c. Svizzera*, inoltre, fornisce una particolare prospettiva sul dibattito riguardante il legame fra diritti fondamentali e sport. Il fatto che la Grande Camera abbia ricompreso fra i diritti fondamentali di Semenya potenzialmente inficiati dalla vigenza dei Regolamenti DSD anche quello di accesso alle competizioni sportive, offre un’inedita base argomentativa al riconoscimento di una possibile forma autonoma di diritto fondamentale dello sport, quantomeno in riferimento agli atleti d’élite, come lo è la stessa Semenya.

Eva Martina Zavattaro
Dip.to di Scienze Politiche e Internazionali
Università degli Studi di Genova
evamartina.zavattaro@edu.unige.it

